

Firmato Da: SAVIANO VERONICA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2522fdef0018388 - Firmato Da: SAVINO ANTONIETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 21b8c26d8375671
Firmato Da: DE PIETRO PIERO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45b3866e5cdb1742

titolo di interessi moratori per il tardivo pagamento delle provvigioni euro , oltre accessori. Con vittoria di spese di lite del doppio grado.

Si è costituita in giudizio la società resistente, che ha sostenuto l'infondatezza del gravame per le ragioni indicate in memoria, chiedendone il rigetto.

All'esito dell'udienza, dopo il deposito delle note scritte delle parti, la Corte ha deciso la causa con le modalità ex art. 127 ter c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato per le ragioni che seguono e pertanto va rigettato.

Occorre premettere che nessuna censura investe la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria relativa alle dedotte riduzioni di zona intervenute nel corso del rapporto di agenzia, che, pertanto, è divenuta cosa giudicata.

Tanto premesso, con il primo articolato motivo di censura l'appellante critica la motivazione posta alla base del rigetto della domanda volta al pagamento dell'indennità di incasso, sostenendone l'erroneità per non avere considerato il Tribunale che l'attività di incasso o esazione, quale documentata in atti (attraverso la copia degli assegni bancari incassati e le emails della società) non era stata contemplata nel contratto di agenzia stipulato il 31/5/2002, ma affidata in corso di rapporto, sicchè essa andava remunerata con un compenso a parte, come affermato anche dalla Suprema Corte nelle sentenze citate nell'atto di appello (in particolare Cass. n.2013/21079).

Il motivo è infondato, condividendo il collegio la precisa motivazione del Tribunale, che non risulta idoneamente censurata dall'odierno appellante.

Ed invero il giudice di prime cure ha evidenziato che il contratto di agenzia espressamente prevedeva all'art. 7 l'obbligo dell'agente di adoperarsi per il recupero degli insoluti e che per tale attività non avrebbe ricevuto ulteriori compensi rispetto a quelli previsti dall'art. 10, oltre all'obbligo di informare la casa mandante delle situazioni di insolvenza o di precarietà finanziaria dei clienti.

Ha, quindi, osservato che il ricorrente si era limitato a dedurre di avere svolto attività di esazione, come documentato in atti, senza tuttavia precisare, al fine di consentire di distinguere l'attività di esazione degli insoluti da quella di riscossione ordinaria, tanto anche al fine della quantificazione degli importi eventualmente spettanti, rinviando genericamente alla documentazione prodotta, dalla quale non era possibile evincere gli elementi che andavano



addotti in ricorso (specifici ordini, data degli stessi, scadenze dei pagamenti e clienti interessati) e non vi è dubbio che tali circostanze dovevano essere allegate nell'atto introduttivo del giudizio perchè esiste prima un onere di precisa allegazione e poi di produzione dei documenti, la cui selezione ed interpretazione non può certo essere rimessa al giudice.

Orbene anche in questo grado del giudizio l'impugnante reitera le deduzioni di primo grado circa la rilevante attività di incasso svolta nell'arco temporale dal 2007 al 2016, senza fornire alla Corte alcun elemento preciso per comprendere quali degli assegni non trasferibili prodotti si riferiscano a clienti insolventi e quali a clienti che hanno pagato nelle sue mani alla scadenza con assegni bancari non trasferibili che egli doveva rimettere alla casa mandante.

Ma il rilievo dirimente ed assorbente è che il Tribunale ha escluso il compenso per l'attività di incasso, anche a ritenerla concordata successivamente alla stipula del contratto ed anche a ritenerla riferita agli incassi ordinari, per la mancata deduzione e prova che la stessa comportasse responsabilità dell'agente per errore contabile, presupposto questo richiesto dall'AEC di categoria per la relativa liquidazione, a cui rimandava il contratto di agenzia per tutto quanto ivi non previsto.

Orbene l'impugnante, senza dare alcuna importanza a tale circostanza, che rappresenta, invece, l'elemento decisivo per il rigetto della domanda, del tutto autonomo rispetto agli ulteriori rilievi del Tribunale, si è limitato a richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte che distingue l'ipotesi in cui l'attività di incasso sia concordata ab origine, sicchè il compenso provvigionale pattuito copre anche la stessa, da quella in cui, come si sostiene nel caso concreto, tale attività non era stata pattuita ab origine, con diritto ad un compenso ulteriore per l'attività di riscossione, da determinarsi anche in via equitativa.

Ma tale distinguo non giova al M. dal momento che la giurisprudenza consolidata fonda il compenso a parte per il precipuo incarico di riscossione dei corrispettivi delle vendite presso i clienti, ricevuto in corso di rapporto di agenzia, sempre sul ricorrere dei presupposti previsti nell'A.E.C. di settore, ossia che non si tratti di esazione degli insoluti e che vi sia assunzione di responsabilità per errore contabile dell'agente.

Il Tribunale, quindi, nel rigettare la domanda, si è conformato ai consolidati principi di diritto della Suprema Corte, che considera l'eventuale attribuzione all'agente, nel corso del rapporto, dell'attività ulteriore di esazione con responsabilità per errore contabile nell'esecuzione della prestazione accessoria quale presupposto indispensabile perchè possa sorgere a favore dello

Firmato Da: SAVIANO VERONICA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2522fdef0018388 - Firmato Da: SAVIANO ANTONIETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 21b8c26d8c756711
Firmato Da: DE PIETRO PIERO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45b3866e5c9db1742



stesso il diritto all'indennità in oggetto (cfr in tal senso Cass. n.2020/17572).

La decisione del Tribunale con riguardo all'indennità di incasso va, dunque, confermata.

Il secondo motivo d'appello riguarda il rivendicato compenso per l'attività cd. di logistica svolta in favore della società preponente, chiesto anche in via risarcitoria o di ingiustificato arricchimento.

L'appellante lamenta che il Tribunale non ha riconosciuto tale indennità nonostante egli avesse allegato e provato attraverso la copiosa documentazione prodotta i fatti costitutivi del diritto azionato, ossia di avere frequentemente e su incarico della casa mandante risolto problematiche relative alla consegna ai clienti dei prodotti venduti per il suo tramite, anche avvalendosi di propri collaboratori.

Anche tale motivo è infondato.

Il Giudice di primo grado ha evidenziato l'estrema genericità dei fatti allegati e posti alla base della richiesta di questo ulteriore cospicuo compenso, di qui la inammissibilità della prova testimoniale.

Ha anche osservato, quanto all'individuazione dei compiti dell'agente, che era interesse precipuo dell'agente il buon fine dell'affare, in quanto ex art. 10 del contratto di agenzia egli maturava le provvigioni solo in relazione agli affari conclusi con la vendita del prodotto, in tal modo escludendo che l'attività svolta esulasse dai suoi compiti.

Il collegio condivide appieno tale motivazione.

Infatti tra le attività eventuali e complementari dell'agente rientrano senz'altro anche alcune attività di carattere amministrativo, come appunto quella consistente nel seguire gli ordini e contattare i clienti, anche su indicazioni della casa mandante, ove si fossero verificati dei disguidi o problematiche nelle proposte d'ordine o nella consegna della merce.

Tale tipo di attività è usuale nei rapporti di agenzia e fa parte delle normali incombenze che fanno capo ad un agente di commercio, rappresentando una modalità di adempimento dell'obbligo principale dell'agente che rimane quello di promuovere la conclusione degli affari, assicurandone il buon fine anche e soprattutto nel proprio interesse.

E' evidente che la risoluzione di problematiche connesse alla mancata accettazione della merce da parte del cliente, a cui avrebbe fatto seguito il mancato pagamento del prezzo e la conseguente perdita del compenso provvigionale, rappresenta una attività del tutto

Firmato Da: SAVIANO VERONICA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2522fdef00183888 - Firmato Da: SAVINO ANTONIETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 21b8c26d83756671
Firmato Da: DE PIETRO PIERO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45b3866e5c4b1742



complementare all'attività di promozione degli affari svolta dall'agente e funzionale alla sua effettiva realizzazione.

Va, peraltro, rilevato che all'articolo 11 del contratto di agenzia era espressamente stabilito che tutte le spese inerenti all'attività dell'agente sarebbero state a carico dello stesso e che questi non avrebbe avuto diritto al rimborso di spese che non fossero state preventivamente autorizzate, sicchè, se l'impugnante si sia avvalso di collaboratori per lo svolgimento dei suoi compiti anche accessori, non può certo rivendicare alcun ulteriore compenso da parte della società resistente.

Anche il terzo motivo di censura con cui si reitera la richiesta di pagamento degli interessi moratori sul presupposto del tardivo pagamento delle provvigioni maturate, che si fonda sul prospetto contabile allegato al ricorso di prime cure e sulla documentazione prodotta, va disatteso condividendo la Corte le ragioni della statuizione di rigetto, consistenti nella mancata prova del ritardo nei pagamenti per la parte non prescritta.

Il Tribunale ha correttamente richiamato la disciplina contrattuale (art. 10) che, al comma 1, stabilisce che all'agente spetta una provvigione come da all. b) dal momento e nella misura in cui il cliente effettui il relativo pagamento a favore del preponente; il terzo comma poi prevede che il corrispettivo provvigionale verrà calcolato al termine di ogni trimestre solare e liquidato all'agente, dopo presentazione di fattura, entro 30 giorni.

Orbene, come già evidenziato dal Tribunale e non contestato dall'impugnante, tutti i pagamenti risultano effettuati, conformemente alla disciplina contrattuale, entro trenta giorni dall'emissione della fattura da parte dell'agente.

A fronte della deduzione della difesa della società sulla regolarità dei pagamenti, l'impugnante, in corso di causa, mutando l'originaria prospettazione, ha dedotto che egli era costretto ad emettere in ritardo le fatture perchègli veniva trasmesso in ritardo l'estratto conto trimestrale ed il proforma della fattura, ma, a parte il fatto che, come già evidenziato dal Tribunale, trattasi di una deduzione diversa rispetto a quella del ricorso, in ogni caso, anche a ritenerla una mera esplicitazione dell'assunto originario, non può non affermarsi, anche in questa sede del gravame, che l'odierno impugnante avrebbe dovuto allegare, fattura per fattura, la data del pagamento del corrispettivo della vendita da parte del singolo cliente al fine di dimostrare il ritardo nel pagamento della provvigione ovvero il ritardo nella trasmissione del rendiconto trimestrale.

Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'onere della prova circa l'effettiva sussistenza del diritto al pagamento delle provvigioni grava sull'agente, che è

Firmato Da: SAVIANO VERONICA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2522fdef0018388 - Firmato Da: SAVINO ANTONIETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 21b8c26d83756711
Firmato Da: DE PIETRO PIERO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45b3866e5c4b1742



tenuto a provare gli affari da lui promossi ed andati a buon fine ovvero che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente.

Poiché il diritto dell'agente scaturisce dalla conclusione degli affari tra il preponente ed i clienti per il suo tramite, è necessario che siano indicati, con elementi sufficienti a consentire l'identificazione, i contratti che l'agente assume siano stati conclusi per suo tramite, con i relativi dati identificativi e quantitativi, essendosi, ad esempio, escluso l'assolvimento dell'onere della prova con la sola produzione degli ordini accolti (Cass. n. 10821/2011). (Cass. n. 25544 del 2018; Cass. n. 25023 del 2013; Cass. n. 14978 del 2011; Cass. n. 10821 del 2011; Cass. n. 12838 del 2003).

Non avendo, quindi, l'impugnante dedotto e provato la data di maturazione delle provvigioni, non ha neanche provato il ritardo nel pagamento.

Ne' giova al suo assunto la disciplina di cui all'art. 1749 c.c., a suo dire non considerata dal primo giudice, che stabilisce che "Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente".

Ed invero l'invio del rendiconto trimestrale si riferisce sempre agli affari andati a buon fine e quindi, per dimostrare il tardivo invio di tale documento (che comunque è una cosa diversa dal tardivo pagamento delle provvigioni), l'impugnante avrebbe sempre dovuto allegare e provare la data di maturazione delle singole provvigioni.

In conclusione, per tutte le suesposte ed assorbenti ragioni, il gravame deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di prime cure.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per metà, con compensazione dell'altra metà attesa la particolarità e complessità delle questioni controverse.

Si dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto il contributo.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.

Firmato Da: SAVIANO VERONICA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2522fdef0018388 - Firmato Da: SAVINO ANTONIETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 21b3c2ed8756711
Firmato Da: DE PIETRO PIERO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45b3866e5c9db1742



Firmato Da: SAVIANO VERONICA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2522fdef0018388 - Firmato Da: SAVINO ANTONIETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 21b8c26d83756711
Firmato Da: DE PIETRO PIERO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45b3866e5cdb1742

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in euro , oltre Iva, Cpa e spese come per legge, e compensa l'altra metà.

Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.

Il Consigliere rel. Estensore

Il Presidente

